

**VERBALE DI CONSIGLIO GENERALE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventicinque, il giorno trenta del mese di settembre, alle ore quattordici e minuti quarantasette.

In Treviso (TV), Via San Pelaio n. 35, a richiesta.

Innanzi a me, dottor Paolo Talice, Notaio in Treviso, iscritto presso il Collegio Notarile di Treviso, è personalmente comparso il signor:

FELTRIN Davide, nato a Montebelluna (TV) il 4 agosto 1970, domiciliato per la carica ove appresso indicato, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione dell'associazione riconosciuta:

"**Centro Edilizia Treviso - C.E. Tre - Formazione - Lavoro - Sicurezza**", con sede in Treviso (TV), in San Pelaio n. 35, partita iva: 03869510267, codice fiscale: 80005900263, iscritta al n. 871 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato tenuto presso la Regione Veneto, a tale carica nominato giusta delibera del Consiglio Generale dell'associazione adottata in data 25 febbraio 2025.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dà atto nella suddetta qualità, che trovasi riunito, in questa sede, ora e luogo, in prosecuzione della seduta del Consiglio Generale in sede ordinaria, il Consiglio Generale della predetta associazione, riunione di cui assume la presidenza, a' sensi dello statuto sociale.

E invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze del Consiglio. Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Il presidente, constatato:

- che il Consiglio Generale è stato convocato con avviso spedito ai componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci Revisori, a mezzo posta elettronica il 16 settembre 2025, come consentito dall'art. 14 dello statuto sociale;
- che alla presente seduta del Consiglio Generale sono intervenuti in proprio n. 11 (undici) rappresentanti degli Enti associati su un totale complessivo di n. 12 (dodici) rappresentanti per quattro Enti associati, come da foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa datamene dal comparente;
- che del Consiglio di amministrazione, oltre a sé medesimo, presidente, sono presenti i signori ROSSITTO Marco, Vice Presidente, COSTA Felice, RIGO Giorgio e PANDOLFO Angelo, consiglieri, mentre risulta assente giustificato il consigliere signor BRINO Luca;
- che è presente il Direttore, signor PIAVENTO Francesco;
- che è presente l'intero Collegio dei Sindaci Revisori nelle persone dei signori COLLA Pio, presidente, e dei signori VALERIO Paolo e CALANDRI Alberto, componenti effettivi;
- che nelle materie relative alla parte straordinaria della presente seduta il Consiglio Generale decide con la maggioranza di cui all'art. 23 del vigente statuto sociale;

dichiara

per averla verificata, la regolare costituzione, in prima ed unica convocazione, della presente seduta del Consiglio Generale riunito per discutere e deli-

**Registrato a
Treviso**

il 02/10/2025
al n. 30688 serie 1T
Euro 245,00

berare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

IN SESSIONE ORDINARIA

1) *omissis*.

IN SESSIONE STRAORDINARIA CON VERBALIZZAZIONE A CURA DI NOTAIO

2) Modifica della denominazione dell'Ente;

3) Adozione di un nuovo statuto. Delibere inerenti e conseguenti.

IN SESSIONE ORDINARIA

4) *omissis*.

E invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze della seduta del Consiglio Generale, limitatamente alla discussione e deliberazione in parte straordinaria. Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Il presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione all'intervento dei presenti.

Dichiarata aperta la trattazione congiunta degli argomenti all'ordine del giorno, il presidente espone agli associati le motivazioni che giustificano le proposte di aggiornamento dello statuto attualmente vigente e propone che l'associazione assuma la nuova denominazione "Formedil Treviso".

In particolare il presidente precisa che l'aggiornamento dello statuto si rende necessario al fine di aderire al processo di unificazione della denominazione di tutti gli enti territoriali e regionali afferenti a FORMEDIL, nonché al fine di adeguare lo statuto alle linee guida di FORMEDIL Nazionale.

Il presidente precisa altresì che, come previsto dagli articoli 14 e 23 del vigente statuto, sono stati acquisiti i pareri favorevoli e vincolanti dei Soggetti Costituenti ed acquisito il parere tecnico favorevole di Formedil Italia.

Il presidente propone quindi di abrogare il vigente statuto sociale e di adottare, in suo luogo, il nuovo testo statutario che, omessane la lettura per espressa dispensa datamene dal Comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "B", affinché ne formi parte integrante e sostanziale, precisando che detto statuto contiene, tra l'altro, la modifica della denominazione dell'associazione come sopra indicata dal presidente, mentre rimangono invariate la sede e la durata.

Terminata la propria esposizione e non essendoci richieste di intervento, il presidente dichiara aperta la votazione, all'esito della quale dichiara che il Consiglio Generale, con il voto favorevole manifestato oralmente da tutti gli associati intervenuti,

h a d e l i b e r a t o

quanto segue:

1) Di modificare l'attuale denominazione dell'associazione in "Formedil Treviso".

2) Di abrogare il vigente statuto sociale e di adottare, in suo luogo, il nuovo statuto, proposto dal presidente nel testo sopra allegato al presente verbale sotto la lettera "B", comprensivo della nuova denominazione dell'associazione, ferme ed invariate la sede e la durata.

3) Di delegare il legale rappresentante ad apportare al presente verbale ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, correzioni degli errori materiali od omissioni, aggiunte, integrazioni e soppressioni che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche, per l'eventuale omologazione avanti l'Autorità Giudiziaria ovvero ancora per l'adempimen-

to delle ulteriori formalità presso le altre autorità competenti.

Ai fini della voltura del presente atto presso i Pubblici Registri, il presidente del Consiglio Generale dichiara che l'associazione è intestataria dell'auto-mezzo Ford Transit Courier targato GH592JG.

Null'altro essendo posto in discussione in parte straordinaria, il presidente dispone per la prosecuzione dei lavori assembleari in sede ordinaria e, non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il presidente dichiara conclusi i lavori assembleari in sede straordinaria alle ore quattordici e minuti cinquantanove.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al comparente, il quale, da me interpellato, l'ha in tutto confermato.

Scritto parte da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi elettronici e parte a mano da me Notaio quest'atto occupa pagine due e quanto è nella presente di un foglio, e viene sottoposto da me Notaio per la sottoscrizione alle ore quindici e minuti tre.

F.to Davide FELTRIN

" Paolo TALICE

ALLEGATO A	Repertorio N. 98482
	Raccolta N. 43003



CONSIGLIO GENERALE
martedì 30 settembre 2025 ore 14.30

Il Consiglio si terrà in presenza del notaio Talice per la trattazione dei punti 2) e 3)
del seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione verbale seduta precedente dell'11 luglio 2025;
- 2) modifica della denominazione dell'Ente;
- 3) adozione di un nuovo statuto. Delibere inerenti e conseguenti.

Presenze

nominativo	firma
FELTRIN DAVIDE ance	
ROSSITTO MARCO filca cisl	
COSTA FELICE ance	
PANDOLFO ANGELO feneal uil	
BRINO LUCA fillea cgil	
RIGO GIORGIO ance	
ANTONELLO PAOLO ance	
CORAZZA MATTEO ance	
MARCON GIOVANNI ance	
PANDOLFO CARLO feneal uil	
POTENTE MARCO filca cisl	
POLETTI ALESSIO fillea cgil	

ALLEGATO "B" REP. 98482 RACC. 43003

STATUTO

Formedil Treviso

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - COSTITUZIONE

Ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile tra Sezione Autonoma ANCE Rovigo Treviso di Confindustria Veneto Est (da ora ANCE Rovigo Treviso) aderente ad ANCE nazionale, FILCA CISL BELLUNO-TREVISO; FILLEA CGIL di Treviso; FeNEAL UIL Veneto aderenti alla rispettive Federazioni nazionali è costituito, in forma di associazione, l'Ente paritetico per la Formazione professionale, la Sicurezza, il Lavoro per il settore dell'Edilizia ed affini della Provincia di Treviso denominato: "**Formedil Treviso**".

L'Ente non ha scopo di lucro e non può distribuire neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente Statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati in sede nazionale fra ANCE e le Federazioni nazionali dei lavoratori (FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL) nonché, in sede di contrattazione territoriale di secondo livello, tra Sezione Autonoma ANCE Rovigo Treviso di Confindustria Veneto Est e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL.

Le norme di costituzione e statutarie dell'Ente sono stabilite esclusivamente dai contratti ed accordi collettivi stipulati in sede nazionale e, nell'ambito di quanto ivi previsto, dai contratti ed accordi collettivi stipulati in sede di contrattazione territoriale di secondo livello.

Dette pattuizioni nazionali e territoriali determinano direttamente effetti nei confronti dell'Ente.

Eventuali pattuizioni assunte da una o più Organizzazioni predette al di fuori della contrattazione collettiva di cui all'ultimo periodo del comma precedente non determinano effetti nei confronti della dell'Ente.

L'Ente costituisce per l'edilizia l'organismo paritetico di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni e svolge funzioni di cui all'art. 51 del medesimo Decreto.

ART. 2 - ISCRIZIONE E ASSOCIAZIONE

Sono iscritti e associati all'Ente tutte le imprese datrici di lavoro e tutti i lavoratori che applicano i contratti e accordi collettivi di cui all'art. 1 e che versano le contribuzioni all'Ente stabilite dai medesimi contratti e accordi collettivi.

L'iscrizione e l'associazione del lavoratore all'Ente cessa: per morte dell'iscritto; per trasferimento dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro non obbligato alla osservanza dei contratti ed accordi collettivi di cui all'art. 1; per cessazione dell'attività lavorativa dell'iscritto per qualsiasi motivo o causa.

L'iscrizione e l'associazione dell'impresa all'Ente cessa: per il venir meno dell'applicazione dei contratti ed accordi collettivi di cui all'art. 1; per cessazione dell'attività dell'impresa per qualsiasi motivo o causa.

Le imprese datrici di lavoro e i lavoratori iscritti e associati hanno diritto a partecipare alle attività promosse dall'Ente.

Le imprese datrici di lavoro e i lavoratori iscritti e associati hanno l'obbligo di versare le contribuzioni destinate all'Ente e stabilite dai contratti e accordi

collettivi di cui all'art. 1. I contributi riscossi dall'Ente non sono trasmissibili ad altri soggetti per atto tra vivi e non sono rivalutabili. In caso di cessazione dell'iscrizione, l'iscritto non ha diritto alla restituzione delle contribuzioni e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Ente.

Le imprese datrici di lavoro e i lavoratori iscritti e associati all'Ente sono rappresentati nel Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 13 e nel Consiglio Generale di cui all'art. 15, nel rispetto del principio di pariteticità, rispettivamente dai componenti nominati da ANCE Rovigo Treviso e da quelli nominati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL. Le nomine dei componenti vengono effettuate dalle Parti Sociali Territoriali secondo un principio di democrazia rappresentativa fondata sul mandato, in base alle regole statutarie delle medesime, che disciplinano i rispettivi rapporti associativi e garantiscono il principio di democraticità comprendente il diritto di voto dei rispettivi associati/iscritti e il diritto di nomina dei rispettivi organi amministrativi.

ART. 3 - PARTECIPAZIONE AL SISTEMA PARITETICO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA IN EDILIZIA

L'Ente fa parte del sistema nazionale paritetico di categoria coordinato dal FORMEDIL Italia e dalle sue articolazioni regionali.

L'Ente fa parte del Sistema Formedil secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all'art. 1 del presente statuto.

A tal fine il Formedil Italia esprime un parere di conformità sullo statuto dell'Ente unificato Formedil Treviso prima della sua entrata in vigore. L'approvazione dello Statuto costituisce requisito per l'inserimento nell'apposito Albo degli enti bilaterali di settore.

L'Ente si impegna ad attuare nel proprio territorio, così come recepite dai contratti ed accordi collettivi stipulati dalle Parti Sociali Territoriali, le disposizioni previste dai CCNL di settore nonché gli indirizzi generali e le linee guide operative emanate dagli enti nazionali di riferimento.

ART. 4 - SCOPI STATUTARI

L'Ente attua ogni compito affidatogli dai contratti ed accordi collettivi di cui all'articolo 1.

L'Ente, nell'area della formazione, ha per fini istituzionali la promozione, l'organizzazione e l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, di: iniziative di orientamento e obbligo formativo per i giovani in diritto-dovere di istruzione; iniziative di formazione continua e superiore, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per apprendisti, giovani che entrano nel settore, operai, impiegati amministrativi e tecnici, quadri, dirigenti e liberi professionisti, titolari d'impresa e datori di lavoro secondo le esigenze del mercato del lavoro.

L'Ente inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse.

All'Ente sono attribuite, altresì, funzioni nell'ambito dei servizi al lavoro allo scopo di attivare iniziative volte a favorire lo sviluppo dell'occupazione e l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro attraverso il sistema di autorizzazioni presso le competenti pubbliche amministrazioni. In tale ambito l'Ente sviluppa i servizi di Borsa Lavoro (BLEN), quale strumento di facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni, nell'ambito del sistema costituito a tal fine dai contratti ed accordi collettivi di cui all'articolo 1 del presente statuto.

L'Ente, nell'area della sicurezza, ha per scopo lo studio di problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro e in genere il miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte, suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative; lo sviluppo di servizi di supporto a imprese e lavoratori in materia di sorveglianza sanitaria; l'effettuazione nei luoghi di lavoro rientranti nei territori di competenza, di visite tecniche finalizzate a supportare le imprese, nell'individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la salute e sicurezza sul lavoro; l'attuazione delle procedure dell'asseverazione con il rilascio del relativo attestato.

Nel campo della ricerca e del mantenimento di un elevato standard di competenze tecnologiche, l'Ente potrà attivare in proprio o con la collaborazione di enti e aziende attività di ricerca e sviluppo e successivo trasferimento tecnologico nei confronti delle aziende e dei lavoratori del settore.

L'Ente può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché prove e sperimentazioni in materia di sicurezza e qualità.

ART. 5 - ATTIVITÀ DELL'ENTE

Per realizzare gli scopi e i fini di cui al precedente articolo 4, l'Ente si avvale:

- della propria struttura tecnica;
- delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente c.c.n.l. dell'edilizia stipulato tra le parti sociali nazionali di cui all'art. 1;
- di soggetti pubblici o privati competenti in materia.

Tenuto conto anche delle normative nazionali e regionali, l'Ente può sviluppare collaborazioni strutturate, anche in forma di rete, con la Regione Veneto e altri enti pubblici e privati, nell'ambito della Regione Veneto ed in ambito nazionale, al fine di integrare istruzione e formazione, rendere più efficaci i servizi all'impiego, migliorare le capacità di inserimento lavorativo, promuovere e favorire la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro e il miglioramento dell'ambiente di lavoro.

L'Ente, nell'attuare ogni compito affidatogli dai contratti ed accordi collettivi di cui all'articolo 1, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto.

Le attività dell'Ente si esplicano principalmente in tre aree operative: formazione, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, servizi al lavoro, strettamente integrate tra di loro.

1. Nell'area della formazione, l'Ente promuove, organizza e attua attività di orientamento e formazione, di cui al comma 2 dell'art. 4, che saranno rivolte di massima a:

- giovani soggetti all'obbligo scolastico di istruzione;
- giovani inoccupati o disoccupati da avviare o re-inserire al lavoro nel settore;
- giovani neodiplomati e neolaureati;
- giovani assunti con contratti di apprendistato;
- lavoratori somministrati, personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese;
- lavoratori in mobilità;
- lavoratori in disoccupazione;
- lavoratori in CIG;

- datori di lavoro;
- professionisti di settore.

Inoltre, l'Ente promuove, organizza e/o attua attività di formazione specifica ed integrata per la sicurezza. In particolare - in conformità a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, stipulata dalle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori cui aderiscono quelle territoriali di cui all'art. 1, nonché dalla contrattazione integrativa stipulata dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori - tale formazione si rivolge prioritariamente a:

- lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
- lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
- lavoratori somministrati;
- tecnici, caposquadra, capocantiere e preposti;
- lavoratori occupati;
- personale e collaboratori dell'Ente;
- soggetti interessati o comunque addetti allo svolgimento delle specifiche funzioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni:

- * coordinatori in materia di sicurezza e salute;
- * responsabili del servizio di prevenzione e protezione;
- * rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- * addetti alla gestione dell'emergenza;
- * datori di lavoro.

Inoltre, in via eccezionale e occasionale, l'Ente, con lo scopo di perseguire fini statutarie nell'ambito della formazione, può farsi promotore ed organizzare attività concernenti:

- progetti di mobilità per studenti;
- progetti di mobilità per personale e professionisti coinvolti nella formazione professionale;
- partenariati strategici;
- alleanze della conoscenza;
- alleanze delle abilità settoriali.

2. Nell'area della sicurezza, di cui al comma 5 dell'art. 4, l'Ente:

- suggerisce l'adozione di iniziative dirette:
 - * allo svolgimento dei corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;
 - * all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline prevenzionali nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia;
 - * all'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute;
 - * promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute;
 - * supporta le imprese associate nell'individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela e le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro;
 - * esamina e studia i problemi inerenti alla prevenzione, l'igiene e le condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, anche sulla base delle segnalazioni che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell'Ente, dalle rappresentanze sindacali unitarie, dai rap-

presentanti dei lavoratori per la sicurezza, dai datori di lavoro o dai lavoratori;

- * esercita, con le procedure definite dalla contrattazione collettiva e dagli Organi Direttivi dell'Ente, e con riferimento all' art. 51 c. 6 – s.m.i. - ex D.Lgs. n. 81/2008, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge in materia di sicurezza e salute sul lavoro, sugli apprestamenti, le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati;

- * esercita tramite le visite tecniche di cantiere, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti, le misure di prevenzione e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati. Il tecnico incaricato della visita in cantiere, ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'impresa ed ai lavoratori e/o loro rappresentanti, nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune, indicandone i tempi di attuazione, e di riferire tempestivamente al Direttore. Ove possibile, allo scadere dei predetti termini, sono effettuate successive visite allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite. Sulla relazione dei tecnici, il Comitato di Presidenza, al quale compete valutare le comunicazioni da fornire al riguardo al Consiglio di Amministrazione, è informato tramite il Direttore. Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati non hanno sortito esito, il Consiglio di Amministrazione ne dispone la segnalazione alle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1 per le iniziative del caso.

Le procedure di cui sopra non esonerano le imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previste dalla legge.

Per l'Ente il numero delle visite in cantiere non potrà essere inferiore al parametro individuato nazionalmente di 100 visite ogni 50.000 euro di entrate contributive annuali fissate per l'attività di sicurezza, tranne che per diverse pattuizioni stabilite nei CCNL di riferimento;

- * sviluppa ogni attività di ricerca utile per la prevenzione, l'igiene del lavoro e il miglioramento dei luoghi di lavoro, nonché progetti in materia di sicurezza; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse;

- * svolge i compiti di cui all'art. 51 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;

- * organizza anche attività formative specifiche a favore di RLS e RLST;

- * può svolgere su richiesta delle imprese attività di consulenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

- * svolge nei luoghi di lavoro funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;

- * svolge comunque ogni attività prevista dal D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. ed agli Accordi Stato-Regioni di pertinenza compatibili con le finalità dell'Ente.

L'Ente provvede all'istituzione e conservazione di una "anagrafe" dei nominativi dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti

o designati nel territorio di competenza dell'Ente, e rilascia una certificazione dell'avvenuta formazione.

L'attività dell'Ente viene svolta in conformità con gli orientamenti forniti dal Formedil Italia e dalle loro eventuali articolazioni regionali.

L'attività dell'Ente è rivolta a imprese e lavoratori iscritti e associati all'Ente, di cui all'art. 2. Gli eventuali corrispettivi specifici non potranno superare i costi di diretta imputazione.

In via non prevalente, l'attività dell'Ente può essere rivolta verso corrispettivo anche a soggetti diversi da quelli indicati nel paragrafo precedente.

Per l'eventuale attività commerciale esercitata in via non prevalente, l'Ente dovrà tenere apposita contabilità separata, strutturata internamente in modo analitico. Qualora costi e ricavi non siano distintamente attribuibili, si procederà ad una ripartizione proporzionale secondo criteri oggettivi e documentabili.

L'Ente, in tutte le materie di competenza, potrà essere editore di uno specifico notiziario periodico o di pubblicazioni da distribuire alle imprese e ai lavoratori.

L'Ente potrà acquisire immobili, partecipare alla costituzione di società di qualsiasi tipo, acquisire partecipazioni in società, qualora tali operazioni siano finalizzate alla ottimizzazione degli scopi dell'Ente.

3. Nel campo dei servizi al lavoro, di cui al comma 4 dell'art. 4, l'Ente:

- svolge le attività ed i servizi della "Borsa del Lavoro" (BLEN.IT) come previsto dal CCNL delle imprese edili ed affini per la gestione e l'implementazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro rispondente alle esigenze del mercato e del settore;

- svolge prestazioni di informazione, assistenza alle imprese in relazione ai bisogni formativi e occupazionali, l'orientamento della richiesta – offerta di lavoro dei lavoratori, la certificazione dei crediti formativi, l'ingresso dei lavoratori stranieri (attraverso la formazione all'estero, l'inserimento e il collocamento nel settore), la possibilità per le persone di consultare gratuitamente le offerte nonché la possibilità per le imprese di consultare direttamente i *curricula* dei lavoratori in cerca di occupazione pubblicati presso gli sportelli costituiti dall'Ente medesimo;

- svolge prestazioni e servizi di informazione e accesso al sistema dei servizi al lavoro della Regione Veneto, di consulenza e di mediazione per l'incontro domanda e offerta di lavoro che comprende sia attività specifiche per il lavoratore dalla presa in carico all'accompagnamento al lavoro sia attività specifiche per il datore di lavoro dalla ricerca e raccolta di richieste di personale alla selezione dello stesso, di formazione professionale e di progetti individuali e misure di accompagnamento al lavoro. Per la realizzazione dei servizi l'Ente opera in regime di convenzione con i competenti Enti Pubblici e operatori accreditati secondo la normativa vigente in materia di occupazione e mercato del lavoro;

- fornisce le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e imprese, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggior difficoltà di inserimento lavorativo;

- svolge i propri servizi senza oneri per i lavoratori, osserva le disposizioni relative al trattamento dei dati personali e al divieto di indagine sulle opinioni.

ART. 6 - SEDE

L'Ente ha sede in Treviso. L'indirizzo della sede è determinato dal Consiglio Generale.

ART. 7 - DURATA

La durata dell'Ente è indeterminata nel tempo.

ART. 8 - RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE

La rappresentanza legale dell'Ente, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tale rappresentanza è esercitata dal Vicepresidente.

TITOLO II – ENTRATE, USCITE E PATRIMONIO**ART. 9 - ENTRATE**

Le entrate dell'Ente sono costituite da:

- contributi per la formazione e la sicurezza stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1 e nell'ambito di questi dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori territoriali;
- interessi attivi sui già menzionati contributi;
- sanzioni per ritardato versamento dei contributi;
- somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario o straordinario riguardante la gestione dell'Ente;
- contributi e finanziamenti di U.E., Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali ed internazionali;
- entrate da convenzioni con Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici;
- eventuali corrispettivi di prestazioni di servizi;
- proventi derivanti da eventuali partecipazioni in società ed enti, interessi e proventi finanziari derivanti dall'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell'Ente.

ART. 10 - USCITE

I singoli atti amministrativi dell'Ente concernenti il prelievo, l'erogazione delle spese, l'incasso dei contributi e la loro movimentazione devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente.

ART. 11 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'Ente è costituito da:

- un fondo di dotazione iniziale in deposito monetario di importo pari ad Euro 15.000,00, che dovrà essere conservato integralmente nel suo ammontare, di cui Euro 4.500,00 costituenti il "fondo patrimoniale di garanzia" indisponibile e vincolato a favore dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente;
- altre poste di netto che potranno essere utilizzate per copertura di perdite di esercizio o destinate a formare speciali riserve;
- beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo sono e/o vengano ad essere in disponibilità dell'Ente;
- avanzi annuali di gestione, che vanno impiegati esclusivamente per incrementare i già menzionati fondi e riserve e/o per costituire nuove riserve, secondo le modalità da determinarsi dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio di amministrazione;
- somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di Legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ente.

In relazione alle finalità dell'Ente, non a scopo di lucro, viene fatto in parti-

colare:

- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra organizzazione con finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Inoltre, è fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale.

Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo modalità da determinarsi dal Consiglio di amministrazione.

Le quote contributive sono intrasmissibili.

TITOLO III - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DELL'ENTE

ART. 12 - ORGANI

Sono organi dell'Ente:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Comitato di Presidenza;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Consiglio Generale;
- il Collegio sindacale.

Gli organi dell'Ente sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi, oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.

Tutte le cariche negli organi dell'Ente, ad eccezione di quelle dei componenti il Collegio sindacale, sono svolte a titolo gratuito. Eventuali pattuizioni diverse sono nulle. Eventuali rimborsi saranno effettuati, nel rispetto della disciplina vigente, solo a fronte di giustificativi a piè di lista.

ART. 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

a) Composizione

L'Ente è retto da un Consiglio di amministrazione paritetico composto da 6 membri, nominati rispettivamente in rappresentanza delle imprese datrici di lavoro e dei lavoratori:

- per n. 3 ANCE Rovigo Treviso - di cui all'art. 1;
- per n. 3 dalle Organizzazioni dei Lavoratori - FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL - territoriali di cui all'art. 1.

b) Durata dell'incarico

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del mandato, salvo diverse disposizioni delle associazioni designanti.

I membri del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati.

È data facoltà alle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori designanti di provvedere alla loro sostituzione per gravi motivi anche prima dello scadere del mandato.

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipino alle sedute.

c) Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione provvede all'amministrazione ed alla gestione dell'Ente compiendo tutti gli atti necessari allo scopo.

Spetta in particolare al Consiglio di amministrazione di:

- predisporre il bilancio consuntivo, con una relazione sulla gestione, e la proposta sul risultato di esercizio, nonché il bilancio di previsione per l'esercizio successivo dell'Ente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale;
- definire il piano generale delle attività dell'Ente, nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative e per la sicurezza da svolgere con i relativi costi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale. Tale piano sarà predisposto, tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei bisogni di formazione rilevati, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'esercizio e sarà portato a conoscenza delle Organizzazioni Territoriali prima della sua approvazione. Successivamente sarà trasmesso all'ente di coordinamento FORMEDIL Italia e alle sue articolazioni regionali e alle parti sociali nazionali di cui all'art. 1.
- amministrare i contributi contrattuali per la formazione e la sicurezza territoriale ed il patrimonio dell'Ente;
- gestire l'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell'Ente per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli del presente Statuto;
- costituire Commissioni cui demandare lo studio preliminare e la valutazione di ogni questione che il Consiglio stesso ritiene rilevante ai fini del conseguimento degli scopi di cui al presente Statuto e richiederne l'elaborazione di proposte;
- curare ogni adempimento posto a carico dell'Ente dai contratti ed accordi collettivi, nazionali e territoriali di cui all'art. 1;
- stabilire, su proposta del Comitato di Presidenza, l'organigramma e l'organico del personale; assumere e licenziare il personale dell'Ente;
- deliberare, su proposta del Comitato di Presidenza, sui rapporti di collaborazione necessari al perseguimento dei fini istituzionali, compresi gli incarichi a docenti, tecnici e consulenti;
- concedere fidejussioni, accordare pegni, comodati od ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari censuari e nel G.L. del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia di ipoteche legali; transigere o compromettere in arbitri o amichevoli compositori, muovere o sostenere liti, recedere, appellare ed accettare giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili, costituire società, acquisire e alienare partecipazioni, qualora tali operazioni siano finalizzate alla ottimizzazione degli scopi dell'Ente;
- promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell'Ente;
- compiere, infine, tutti gli altri atti e assumere le iniziative che valgano a raggiungere i fini istituzionali;
- delegare al Comitato di Presidenza, con apposita deliberazione, l'esercizio

di specifiche funzioni tra quelle sopra indicate, purché di natura esecutiva o istruttoria. La delega dovrà indicare l'ambito delle funzioni attribuite e le modalità con cui il Comitato di Presidenza riferisce periodicamente sull'attività svolta. La delega sarà in ogni caso revocabile in qualsiasi momento dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione, con il voto favorevole di 2/3 dei componenti, può decidere di sottoporre alle decisioni del Consiglio Generale alcuni argomenti.

d) Convocazioni

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta a semestre e ogniquale volta sia richiesto dal Presidente e dal Vicepresidente o da almeno un terzo dei membri del Consiglio di amministrazione o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio di amministrazione è fatta dal Presidente mediante avviso da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

L'avviso può essere redatto sia su supporto cartaceo che magnetico e può essere spedito, oltre che via posta, anche mediante fax o posta elettronica (mail o pec).

In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a due giorni.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa di norma il Direttore senza diritto di voto.

La partecipazione è possibile oltre che in presenza, anche attraverso collegamento audio o audio e video, mediante l'utilizzo di una piattaforma per videoconferenza che consenta l'identificazione dei partecipanti e l'effettiva possibilità di intervento, compatibilmente con le modalità organizzative definite dal Comitato di Presidenza.

e) Deliberazioni

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione.

Delle adunanze viene redatto verbale dal Direttore o da un incaricato del Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio di amministrazione e sottoscritto dal Presidente e Vicepresidente.

La bozza del verbale viene inviata ai componenti del Consiglio di amministrazione per eventuali osservazioni da formularsi entro la data della successiva riunione, nella quale viene approvato il verbale definitivo.

ART. 14 - PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, COMITATO DI PRESIDENZA

Presidente

Uno fra i membri del Consiglio di amministrazione nominati da ANCE Rovigo Treviso assume, su designazione dell'Associazione medesima, la funzione di Presidente.

Spetta al Presidente di:

- rappresentare l'Ente di fronte ai terzi e stare in giudizio;

- sovrintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione del Consiglio di amministrazione e del Consiglio Generale e presiedere le adunanze.

Il Presidente ha la firma sociale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tali funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Vicepresidente

Uno fra i membri del Consiglio di amministrazione nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori territoriali di cui all'art. 1, assumerà su designazione di queste, la funzione di Vicepresidente.

Spetta al Vicepresidente di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Comitato di Presidenza

Il Presidente e il Vicepresidente costituiscono il Comitato di Presidenza. Il Presidente, come già specificato nel presente articolo, ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Il Comitato di Presidenza assume il ruolo e la funzione di datore di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 81/2008, con i relativi obblighi, con conferimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2381, comma 2, c.c., di tutti i poteri, nessuno escluso, concernenti l'organizzazione, la gestione ed il controllo dell'impresa in materia di sicurezza del lavoro, di tecnopatie e di igiene del lavoro e, in particolare, i poteri di organizzazione e di scelta delle misure igieniche ed antinfortunistiche, al fine di assicurare il completo assolvimento degli obblighi di attuazione delle misure igieniche e di prevenzione ed il relativo controllo, garantendo il pieno e tempestivo rispetto e la scrupolosa osservanza delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il Comitato di Presidenza può delegare specifiche funzioni tra quelle attribuitegli in materia di salute e sicurezza sul lavoro a soggetti preparati e competenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs n. 81/2008.

Il Comitato di Presidenza è delegato dal Consiglio di amministrazione a:

- a)** curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, seguendone l'esecuzione;
- b)** intrattenere rapporti con terzi a nome dell'Ente;
- c)** proporre al Consiglio di amministrazione la nomina del Direttore di cui al successivo art. 18;
- d)** proporre al Consiglio di amministrazione, sentito il Direttore, l'organigramma e l'organico del personale e l'assunzione o il licenziamento del personale dell'Ente;
- e)** proporre al Consiglio di amministrazione l'incarico di docenti, tecnici e consulenti;
- f)** sovrintendere al lavoro delle commissioni di cui al successivo art. 16;
- g)** proporre al Cda il Regolamento Interno di cui all'art. 22, se ritenuto necessario;
- h)** essere delegato per specifiche funzioni di competenza del Consiglio di amministrazione, con successivo obbligo di rendiconto.

Gli atti di gestione, delle risorse finanziarie dell'Ente conseguenti allo svolgimento delle attività sopra elencate, sono firmati congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente.

Per la durata del Comitato di Presidenza valgono le disposizioni previste dall'art. 13 del presente Statuto per il Consiglio di amministrazione.

ART. 15 - CONSIGLIO GENERALE

a) Composizione

Il Consiglio Generale è composto da 12 componenti nominati rispettivamente per una metà da ANCE Rovigo Treviso in rappresentanza delle imprese datrici di lavoro e, per l'altra metà, dalle Organizzazioni dei Lavoratori territoriali di cui all'art. 1 in rappresentanza dei lavoratori.

b) Durata dell'incarico

Il Consiglio Generale dura in carica tre anni e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del mandato, salvo diverse disposizioni delle associazioni.

I membri del Consiglio Generale possono essere riconfermati.

È data facoltà alle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori designanti di provvedere alla loro sostituzione per gravi motivi anche prima dello scadere del mandato.

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio Generale che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipino alle sedute.

c) Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite, salvo quanto indicato al presente articolo lettera e).

d) Attribuzioni del Consiglio Generale

Spetta al Consiglio Generale:

- approvare il bilancio consuntivo dell'Ente e il bilancio di previsione per l'esercizio successivo;
- decidere in merito al risultato di esercizio;
- approvare i regolamenti interni;
- approvare le modifiche statutarie; previo parere vincolante dei Soggetti costituenti di cui all'art. 1;
- deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del suo patrimonio;
- decidere sugli argomenti che il Consiglio di amministrazione abbia sottoposto alla decisione del Consiglio Generale;
- delegare al Consiglio di amministrazione, con apposita deliberazione, l'esercizio di specifiche funzioni tra quelle sopra indicate, purché di natura esecutiva o istruttoria. La delega dovrà indicare l'ambito delle funzioni attribuite e le modalità con cui il Consiglio di amministrazione riferisce periodicamente sull'attività svolta. La delega sarà in ogni caso revocabile in qualsiasi momento dal Consiglio di amministrazione;
- approvare il piano generale.

e) Rimborsi spese

Il Consiglio Generale potrà deliberare di corrispondere ai suoi membri, o a quelli che costituiscono il Consiglio di amministrazione, il Comitato di Presidenza e le Commissioni di cui all'art. 16, rimborsi spesa solo dietro giustificativi a piè di lista.

f) Convocazioni

La convocazione del Consiglio Generale è fatta dal Presidente mediante avviso da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordi-

ne del giorno.

L'avviso può essere redatto sia su supporto cartaceo che magnetico e può essere spedito, oltre che via posta, anche mediante fax o posta elettronica (mail o pec).

In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a due giorni.

La partecipazione è possibile oltre che in presenza, anche attraverso collegamento audio o audio e video, mediante l'utilizzo di una piattaforma per videoconferenza che consenta l'identificazione dei partecipanti e l'effettiva possibilità di intervento, compatibilmente con le modalità organizzative definite dal Comitato di Presidenza.

Alle riunioni del Consiglio Generale hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto in tale veste, i componenti del Consiglio di amministrazione. Alle riunioni del Consiglio Generale partecipa inoltre di norma, senza diritto di voto, il Direttore.

g) Deliberazioni

Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Delle adunanze viene redatto verbale dal Direttore o da un incaricato del Presidente, che viene sottoscritto dal Presidente stesso e dal Vicepresidente.

Il verbale è approvato dal Consiglio di Generale e sottoscritto dal Presidente.

La bozza del verbale viene inviata ai componenti del Consiglio Generale per eventuali osservazioni da formularsi entro la data della successiva riunione, nella quale viene approvato il verbale definitivo.

ART. 16 - COMMISSIONI

Il Consiglio di amministrazione può costituire al proprio interno, nel rispetto dei criteri di pariteticità, apposite Commissioni cui demandare lo studio preliminare e/o la valutazione su progetti ed iniziativa intraprese, per il raggiungimento dei fini statuari. Le commissioni possono essere coadiuvate da tecnici.

Il Comitato di Presidenza sovrintende al lavoro delle Commissioni.

Alle sedute delle Commissioni partecipa il Direttore.

ART. 17 - COLLEGIO SINDACALE

a) Composizione

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi designati rispettivamente: uno di ANCE Rovigo Treviso, uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali di cui all'art. 1 in accordo tra loro ed il terzo, che presiede il Collegio, di comune accordo tra tutte le Parti Sociali Territoriali.

I membri del Collegio devono essere scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori legali.

In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale di Treviso.

b) Compensi

Ai Sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato dal Consiglio Generale al momento della nomina per tutta la durata dell'incarico.

c) Durata

I Sindaci durano in carica un triennio, possono essere riconfermati e scado-

no con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del mandato.

d)Attribuzioni

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 comma 1, 2404, 2405, 2407 e 2409 ss. del Codice civile, in quanto applicabili. In particolare, il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Ente e sul suo concreto funzionamento.

I Sindaci devono riferire tempestivamente al Consiglio di amministrazione eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio del loro incarico. Il Collegio dei sindaci revisori esamina i bilanci consuntivi dell'Ente per controllarne la rispondenza con i registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente una volta ogni novanta giorni ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio Sindacale lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura e le riunioni possono svolgersi anche in audio o video-conferenza.

I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio Generale senza voto deliberativo.

TITOLO IV - PERSONALE

ART. 18 – DIRETTORE

Il Direttore, scelto all'infuori del Consiglio di amministrazione, è nominato esclusivamente sulla base di criteri ispirati al principio della professionalità.

Il Direttore, sotto la vigilanza del Comitato di Presidenza, è responsabile del buon funzionamento dell'Ente e svolge inoltre i compiti che gli vengono affidati dal Comitato di Presidenza in attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione. In particolare:

- valuta l'organizzazione degli uffici e l'organico dell'Ente, e riferisce al Comitato di Presidenza;
- organizza e dirige il personale dell'Ente e sovrintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi, sia tecnici che amministrativi;
- adotta i provvedimenti disciplinari relativi al personale riferendone al Comitato di Presidenza;
- compila materialmente, sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza, il piano generale delle attività dell'Ente, nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative e per la sicurezza da svolgere con i relativi costi;
- cura l'attuazione del piano generale dell'attività dell'Ente approvato dal Consiglio di amministrazione;
- cura sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza i rapporti con il territorio favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale;
- attiva sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza relazioni con Enti pubblici e privati, con il FORMEDIL Italia ed eventuali articolazioni territoriali o coordinamenti regionali;
- di norma partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio Generale.

Le ulteriori attribuzioni e il trattamento economico del Direttore sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

ART. 19 - PERSONALE DELL'ENTE

L'assunzione del personale dell'Ente è decisa dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore, sulla base di una selezione riferita esclusivamente a criteri di professionalità.

Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento conforme ai contratti collettivi di lavoro vigenti e alle normative di legge.

Il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente è stabilito dal Comitato di Presidenza, sentito il Direttore, nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO V - ESERCIZIO, BILANCI E RISULTATO DI GESTIONE

ART. 20 - ESERCIZIO E BILANCI

L'esercizio finanziario dell'Ente ha decorrenza dal 1° ottobre di ciascun anno e termina al 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio provvedendo a trasmetterlo preventivamente al Collegio Sindacale e prioritariamente alla società di certificazione o al soggetto incaricato della revisione legale, per la predisposizione delle rispettive relazioni, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio Generale.

Entro lo stesso termine deve essere predisposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Consiglio Generale il bilancio di previsione per l'esercizio successivo.

Nella stesura del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo deve essere seguito lo schema unico la cui determinazione è di competenza delle organizzazioni nazionali di cui all'art. 1, comma 1, e devono essere evidenti, nei piani dei conti, le attività svolte per ciascuna delle due aree istituzionali (formazione e sicurezza). Il piano previsionale e il rendiconto finale devono essere trasmessi alle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1, comma 1 entro il termine di trenta giorni dalla sua approvazione. Il bilancio dovrà essere redatto secondo le normative vigenti e applicando i corretti principi contabili adeguati alle esigenze dell'Ente e comunque evidenziando con contabilità a gestione separata, le attività formative e di prevenzione e sicurezza.

Il bilancio, in ogni caso, dovrà essere inserito nell'osservatorio Bilanci predisposto da Formedil Italia con l'obiettivo di favorire la leggibilità dei dati contenuti dei singoli bilanci per le attività di verifica e monitoraggio nazionale.

Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo – situazione patrimoniale e rendiconto economico – corredato dalla relazione del collegio sindacale (se nominato), del Presidente e da quella della società di certificazione, deve essere inviato al Formedil Italia.

Il bilancio consuntivo è composto da un rendiconto economico e finanziario e dalla situazione patrimoniale ed è sottoposto a revisione legale secondo le procedure, i principi contabili e le modalità determinati dalle Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1, tenuto conto degli Accordi delle Parti Sociali Territoriali.

Nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre di ogni anno e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economico-finanziaria dell'Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio pre-

cedente.

ART. 21 - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

Costituiscono libri e scritture contabili:

- a) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Generale;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale.

Dovranno inoltre tenersi tutte le altre scritture amministrative e contabili che siano necessarie in relazione all'attività dell'Ente.

Le scritture di cui al presente articolo devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

ART. 22 - REGOLAMENTO INTERNO

La gestione tecnica ed amministrativa dell'Ente può essere disciplinata da un regolamento interno di gestione finanziaria e del personale, dal codice etico e da ordini di servizio.

Detto regolamento, che potrà prevedere la carta dei servizi erogati, dovrà tenere conto delle disposizioni emanate dalle parti sociali.

Il regolamento interno è approvato dal Consiglio Generale su proposta del Comitato di Presidenza o del Consiglio di amministrazione.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Ente, fatta salva la procedura di cui agli artt. 11 e seguenti delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile, sono disposti dal Consiglio Generale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti, sentito il parere delle Organizzazioni territoriali e nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1 e del Formedil Italia.

Nell'ipotesi di messa in liquidazione, il Consiglio Generale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di mancata nomina trascorsi due mesi dalla messa in liquidazione, provvederà il Presidente del Tribunale di Treviso.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto, qualunque sia la causa dello scioglimento dell'Ente, ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, come sarà indicato dalle Parti Sociali Territoriali di cui all'art. 1, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

In caso di disaccordo tale devoluzione sarà fatta secondo le decisioni del Presidente del Tribunale di Treviso.

ART. 24 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche dello Statuto sono approvate dal Consiglio Generale con la presenza di almeno i due terzi dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, previo parere vincolante dei Soggetti costituenti di cui all'art. 1; sulle modifiche statutarie va inoltre preventivamente sentito il parere tecnico del Formedil Italia di cui all'art. 3;

ART. 25 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente Statuto è deferita all'esame del Consiglio Generale dell'Ente.

Qualora il Consiglio Generale non componga la controversia, la definizione della stessa è rimessa alle Parti Sociali Territoriali di cui all'art. 1 e, in caso

di mancato accordo tra quest'ultime, alle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1 (ANCE, FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL).

ART. 26 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

F.to Davide FELTRIN

" Paolo TALICE